

DELIBERA 11/2026/CRL/UD del 16/04/2026
C. Rxxx / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/781912/2025)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 16/04/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di C. Rxxx del 06/10/2025 acquisita con protocollo n. 0247713 del 06/10/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Parte istante ha contestato: “La sottoscritta n.q. di legale rappresentante della GM 13 Srl (cf 02525910580-p.iva 01070501000), il 03/10/24 apriva c/o la Corecom Lazio procedimento GU/706553/2024 contro la Tim SpA per mancato subentro intestazione linea telefonica 0xxxxxxx; il 05/03/25 risulta il subentro della GM 13 Srl alla linea telefonica con invio di fattura; il 07/07/25 riceveva dalla Fides SpA sollecito di pagamento per fatture non intestate alla GM 13 Srl e NON DOVUTE; dopo l'invio della fattura del 05/03/2025 la TIM SpA non ha più inviato le successive fatture con allegato il relativo pagopa/bollettino postale per il pagamento; SENZA PREAVVISO la Tim SpA dismetteva la linea telefonica; il 10/07/25 si contattava il servizio 191 che forniva gli estremi (importo e Iban) per poter pagare le fatture intestate correttamente alla GM 13 Srl; dopo il pagamento del 10/07/2025 si chiedeva alla Tim SpA la riattivazione della linea; il 01/08/25 riceveva dalla Fire SpA un nuovo sollecito per fatture NON DI COMPETENZA GM 13 Srl; alla data odierna la linea risulta essere INESISTENTE (si allega nostra nota descrittiva dettagliata); la GM 13 Srl chiede urgentemente la riattivazione dell'utenza telefonica e indennizzo”. Su quanto assunto ha chiesto: “la GM 13 Srl chiede urgentemente la riattivazione dell'utenza telefonica e indennizzo”.

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva tempestivamente l'operatore contestando in via preliminare l'inammissibilità / improcedibilità del procedimento di definizione in quanto la linea di cui si discute non è intestata alla Sig.ra Caterina Romagnoli sussistendo sul punto una sua carenza di legittimazione passiva.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, nel rito, si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento AGCOM, Delibera n. 203/18/CONS in quanto non risulta esperito il tentativo di conciliazione relativo all'oggetto della controversia, né risultano indicati estremi validi del relativo verbale, ai sensi del comma 3 del medesimo. E così, in capo all'istante risulta un procedimento UG 777472, archiviato in data 1.10.2025, in quanto: “il nominativo della Parte istante indicato nel formulario non corrisponde, come eccepito dall'operatore TIM SpA, e confermato dall'Utente, non corrisponde al titolare del contratto oggetto della presente controversia” ed un procedimento GU5, 805418, dichiarato inammissibile in data 21.1.2016 in quanto “.....l'istante non risulta essere l'intestatario della linea” intestata alla GM13. Alcun

verbale di mancato accordo è mai stato concluso tra l'istante e l'operatore dal momento che le istanze presentate sono state sempre dichiarate inammissibili prima dell'esperimento del tentativo di conciliazione. La mancanza del verbale di mancato accordo è causa di inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia (modello GU14) dinanzi al Corecom o all'AGCOM ex art. 14, commi 1 e 3, del Regolamento AGCOM, Delibera n. 203/18/CONS e l'istanza viene, pertanto, dichiarata inammissibile.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'inammissibilità dell'istanza ex art. 14, commi 1 e 3, del Regolamento AGCOM, Delibera n. 203/18/CONS.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

La Segretaria generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Il Presidente

Avv. Eleonora Zazza

f.to